

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.

**IMPLEMENTAZIONI**


<b>RELEASE Versione 2022.01.08</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>GECOM MULTI</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2022.01.08 (Update)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>17.01.2023</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

### **Gestione Tessera Sanitaria .....2**

#### **TESSERA SANITARIA .....2**

*Invio dati relativi ai contributi economici .....2*

### **Aliquote e codici di esenzione .....6**

#### **TABE04 .....6**

*Percentuali di compensazione .....6*

## Gestione Tessera Sanitaria

MULTI

TESSERA  
SANITARIA

### Invio dati relativi ai contributi economici

Con il Decreto MEF del 28/12/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12/01/2023, è stata chiarita la modalità tecnica di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in materia di Dichiarazione dei redditi precompilata a seguito dell'introduzione dei contributi economici **"bonus Vista e bonus Psicologo"**. Come riportato nelle FAQ del Sistema Tessera Sanitaria, i dati delle fatture per le prestazioni effettuate nell'ambito del c.d. *"bonus psicologo"* (previsto dall'art. 1-quater, c. 3, DL 228/2021 convertito dalla Legge n. 15/2022) e del c.d. *"bonus vista"* (previsto dall'articolo 1, comma 438 della legge n. 178/2020), vanno trasmessi al Sistema TS in maniera completa, comprensivi anche del bonus nonostante lo stesso non sia detraibile. A riguardo nel citato decreto è indicato che per le **spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati relativi alle spese stesse debbano essere **comprensivi anche delle informazioni relative agli eventuali contributi riconosciuti dalla normativa vigente, riportate sui documenti fiscali**.

Con l'obiettivo di documentare la prestazione per la quale è utilizzato il bonus, si dovrà inviare al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione precompilata, una fattura il cui totale rimane inalterato, ma in cui viene distinto l'importo versato direttamente dal contribuente (con codice **"SP - Prestazioni sanitarie"**), da quello oggetto di bonus che deve essere trasmesso con il codice riferito ad altre spese (codice **"AA - Altre spese"**).

Per consentire agli iscritti agli albi professionali degli psicologi di documentare correttamente il contributo economico *"Bonus Psicologo"*, il decreto è intervenuto modificando il contenuto dell'allegato A al paragrafo 2.7.1 (Decreto MEF 19/10/2020) con l'introduzione della tipologia di prestazione **codice "AA - Altre spese"**.

A seguito di questi chiarimenti la gestione della Tessera Sanitaria è stata implementata per consentire all'utente di comunicare correttamente al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alla quota di spesa coperta da Bonus Psicologo.



#### **NOTA BENE**

**Evidenziamo che interventi alla procedura non si sono invece resi necessari per la categoria degli "Ottici" essendo per essa già previsto l'utilizzo della tipologia di spesa "AA" (Allegato A, paragrafo 2.12.1 Decreto MEF 19/10/2020).**

I soggetti interessati dalla modifica sono quelli che in **ANADITTE** - campo *"Tessera sanitaria"* – sono definiti come Psicologi (quindi quelli con impostazione **"Psicologi/Infermieri/Radiologi/Ostetrici"** o **"Psicol./Inferm./Radiol./Ostet. gestione MPRI"**).

Per tali soggetti, dunque, è stata aggiornata la tabella delle tipologie di spesa utilizzabili dalla categoria degli psicologi.

Quindi se in **ANADITTE** per la ditta si è scelto di gestire la suddivisione delle spese nelle registrazioni di primanota, in **MPRI** richiamando il folder “*Tessera sanitaria*” per dettagliare la spesa sanitaria che si sta registrando, sarà ora disponibile nella colonna “**Tipo spesa**” la tipologia “**AA=Altre spese sanitarie**”.



La tipologia andrà quindi applicata per documentare le spese sanitarie riferite all'utilizzo del contributo Bonus psicologo, a partire dal 1° gennaio 2022 (come chiarito dal decreto).



### NOTA BENE

Ciò comporta che nel caso in cui in Primanota si ritenga siano presenti registrazioni soggette a bonus occorrerà provvedere alla loro modifica così come richiesto dalla normativa.

Tipo spesa	Flag spesa	Totale	Aliquota	Des. Aliquota	Natura	Pag. Convenzionato	Pag. Tracciati
SP		25.00	310	Esente art. 10	N4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
AA		50.00	310	Esente art. 10	N4	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anche nel caso in cui gli utenti non attuino la suddivisione delle spese sanitarie in **MPRI** potranno intervenire in **TSANIT02** – folder “**Voci spesa**” per dettagliare l'utilizzo del bonus psicologo nel documento, con la tipologia “**Tipo spesa**” – “**AA**”. Ugualmente si è provveduto a modificare la funzione “Aggiorna dati” di **TSANIT02** prevedendo l'ulteriore tipologia di spesa.

Tipo spesa	Descrizione spesa	Flag spesa	Descrizione
SP	Prestazioni sanitarie		
AA	Altre spese		

**Tipologia spesa**

SP	Prestazioni sanitarie
AA	Altre spese
xx	Escluso da tessera sanitaria



### **NOTA BENE**

È bene precisare che in **ANADITTE** la categoria degli psicologi risulta collegata ad ulteriori categorie, quali Infermieri, Radiologi, Ostetrici (campo “Tessera Sanitaria”), sarà quindi cura dell’utente provvedere al corretto utilizzo della “tipologia di spesa” “AA” per i soli Psicologi.



### **ATTENZIONE**

Come indicato, nella citata faq “*Come vanno inviate le spese sanitarie riguardanti prestazioni che beneficiano del Bonus Psicologo e del Bonus Vista?*” è riportato che il bonus va indicato con il codice AA senza alcun riferimento al momento in cui debba essere comunicato.

Interpretando quanto dichiarato si ritiene che la comunicazione del bonus vada fatta indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato rimborsato o meno dallo Stato.

Sussiste però una limitazione della procedura nel caso di ditta professionista sia ordinaria che semplificata così come in caso di ditta semplificata in regime di cassa, ancorché nel caso di ditta ordinaria con utilizzo della gestione del portafoglio: in questo caso, infatti, è necessario riscuotere l'intera fattura per poter comunicare l'importo totale della prestazione fornita (quindi anche l'importo del bonus - spesa AA) e far detrarre al cliente tutta la spesa già nel 2022.

In tal caso però la ditta avrà già a ricavo anche l'importo del bonus.

## Aliquote e codici di esenzione

**MULTI**

**TABE04**

### Percentuali di compensazione

Con la versione si provvede ad aggiornare la tabella delle percentuali di compensazione per le cessioni di bovini e suini, ripristinando per i bovini la misura del 7%, per i suini la misura del 7,3%.

Dette percentuali tornano ad applicarsi a partire dal 1° gennaio 2023.

La legge di Bilancio per l'anno 2023 (legge 197/2022) non ha infatti mantenuto l'innalzamento delle percentuali di compensazione per le cessioni di bovini e suini previsto inizialmente dalla legge 208/2015 e confermato in ultimo dal comma 527 della legge 234/2021.

Non essendo stata prorogata la misura al 9,5%, le percentuali di compensazione tornano al 7% per i bovini, come disposto dal Dm 30 dicembre 1997 e al 7,3% per i suini, come disposto dal Dm 23 dicembre 2005.

La tabella delle percentuali di compensazione per le aziende agricole, richiamabile con la funzione “**sF2 Aliq.prod. agricoli**” da **MPRI** viene così adeguata:

Anno 2023		Descrizione		Pagina 1	
Num	Descrizione	Aliq	Comp		
1	cavalli, asini, muli e bardotti vivi (v.d. 01.01)	10,00 %	7,30 %		
2	animali vivi della specie bovina genere bufalo (v.d. 01.02)	10,00 %	7,00 %		
2	animali vivi della specie: suina (v.d. 01.03)	10,00 %	7,30 %		
2	ovina e caprina (v.d. 01.04)	10,00 %	7,30 %		
3	volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e ref	10,00 %	7,50 %		
4	rane	10,00 %	4,00 %		
4	pollame di cui all'art. 2, punto 2, lett. a), DPR n. 587/93 (galline, tacchini,	10,00 %	7,50 %		
4	conigli domestici, lepri ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana	10,00 %	7,30 %		
5	carni, frattaglie e parti di pollame di cui all'art. 2, punto 2, lett. a), DPR n	10,00 %	8,50 %		
5	carni, frattaglie e parti di animali di cui ai nn. 3) e 4), fresche, refrigerate	10,00 %	8,30 %		
6	grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco o refrigerato, salato o in sala	10,00 %	8,50 %		
7	pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, s	10,00 %	4,00 %		
8	crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dal	10,00 %	4,00 %		

cavalli, asini, muli e bardotti vivi (v.d. 01.01)

pag. 4/4

Selezione

Cerca

Uscita